

A) Esenzione del canone unico fino al 30 settembre giugno 2021 per bar e ristoranti

Premessa

Il decreto Sostegni (art. 30, comma 1, D.L. n. 41/2021) proroga **fino al 30 giugno 2021** l'esonero dal canone unico previsto dall'art. 9-ter, D.L. n. 137/2020 a favore delle occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e dell'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Esonero per le imprese di pubblico esercizio

L'art. 9-ter, comma 2, D.L. n. 137/2020, così come modificato, stabilisce che "al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico [...] sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Soggetti esonerati

Dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) sono esonerate, fino al 30 giugno 2021, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Si tratta di:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

PROPOSTA

Al fine di dare corso in modalità concreta all'attuazione delle normative tese alla prevenzione del contagio da Covid-19 basate innanzitutto sul distanziamento sociale pur nel solco della ripresa delle attività economiche si propone un allungamento del periodo di esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) fino al 30 settembre 2021.

B) Esonero per le occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fino al 30 settembre giugno 2021

Il comma 3 dell'art. 9-ter, così come modificato, stabilisce che "in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche [...], già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019".

Soggetti esonerati

Sono esonerati, fino al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

PROPOSTA

Al fine di dare corso in modalità concreta all'attuazione delle normative tese alla prevenzione del contagio da Covid-19 basate innanzitutto sul distanziamento sociale pur nel solco della ripresa delle attività economiche si propone un allungamento del periodo di esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) fino al 30 settembre 2021.

C) Credito d'imposta affitti fino al 30 settembre giugno 2021 per bar e ristoranti

Premessa

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la legge di bilancio 2021 proroga fino al 30 aprile 2021 la durata del cosiddetto bonus affitti. La proroga, tuttavia, riguarda una platea ristretta di beneficiari: le imprese turistico - ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

PROPOSTA

Al fine di garantire alle imprese una forma di ristoro non esclusivamente basata sulla riduzione dei ricavi ma anche e soprattutto tarata sulla presenza di costi fissi ineludibili si propone la reintroduzione del credito d'imposta per gli affitti da applicarsi ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati ad attività commerciale. Destinatari del provvedimento potrebbero essere le imprese maggiormente colpite dalle restrizioni imposte dalle normative sulla prevenzione dei contagi (vedasi in proposito i vari DL approvati dal Governo in materia di limitazioni agli spostamenti ed aperture); nello specifico si suggeriscono le imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande. Il periodo di riferimento potrà essere determinato in prima istanza nel primo quadrimestre dell'anno 2021.

Il credito d'imposta potrà essere quantificato nel **60% dell'ammontare** mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta potrà spettare nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Alle imprese esercenti **attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il credito d'imposta spetterà nelle misure del 20% (anziché 60%) e del 10% (anziché 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda).

Il credito d'imposta potrà essere usato esclusivamente in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.